



Ordinanza municipale

PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

(Ris. mun. 418 del 10 dicembre 2018)

Con il moltiplicarsi delle esigenze della popolazione il consumo di energia si è trasformato, da elemento sinonimo di benessere, in fattore negativo per l'ambiente e per la salute stessa dell'uomo. In quest'ottica, riteniamo importante farci parte attiva per promuovere uno sviluppo sostenibile che impegni concretamente il nostro comune ad operare in modo da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future.

Alla luce di quanto precede

Il Municipio di Cadempino

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;

ordina

Art.1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base cantonale;

- b) risanamenti energetici di edifici esistenti, che beneficiano degli incentivi cantonali per gli Edifici certificati;
- c) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®;
- d) elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE® Plus);
- e) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
- f) impianti solari termici;
- g) scaldacqua a pompa di calore;
- h) impianti fotovoltaici;
- i) batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici;

CAPITOLO II PROCEDURA E IMPORTI

Art. 4 Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate all'Ufficio tecnico comunale a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.cadempino.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi richiesti secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori, se sono ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza e previa presentazione della fattura a saldo delle opere eseguite.
- ⁴ Il comune di Cadempino riconosce un incentivo massimo di **CHF 2'000.—** per edificio in un periodo temporale di 5 anni. Per la definizione del limite massimo dell'incentivo fa eccezione quanto prescritto all'Art. 5 cpv. 4.

⁵

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del Risanamento Base. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a del decreto esecutivo del 6 aprile 2016.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a **CHF 2'000.—**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano degli incentivi cantonali per gli "Edifici certificati" o risanati secondo uno degli standard MINERGIE®, è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 1'000.—**.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.
- ⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® o MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.

- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P®, che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 2'000.—**.
- ⁴ Per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P® che beneficiano dell'incentivo cantonale per il "complemento MINERGIE-ECO", è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 1'000.—**.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.
- ⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente, il Certificato definitivo e la fattura della tassa di certificazione emanati dall'agenzia MINERGIE® competente.

Art. 7 Analisi CECE® Plus

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per un edificio esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.
- ² L'importo concesso ammonta al **30%** del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di **CHF 1'000.—**.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di pubblicazione del certificato CECE®.
- ⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto CECE®-Plus e la fattura emessa dal certificatore accreditato.

Art. 8 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 2'000.—** per impianto.
- ⁴ In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 1'000.—**.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.
- ⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 9 Impianti solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 2'000.—** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 10 Scaldacqua a pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² Per edifici esistenti si intende costruiti prima del 2009; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

³ L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

⁴ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di **CHF 450.—** per impianto installato.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. Fa stato la data di emissione della fattura della ditta installatrice.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del Certificato di qualità APP dello scaldacqua a pompa di calore e la fattura emessa dall'installatore.

Art. 11 Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 2'000.—** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 12 Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.

² La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

³ La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinate deve essere tra i 2 e i 30 kWp.

⁴ L'importo concesso ammonta a **CHF 1000.— + CHF 250.—/kWh** di capacità utile, ritenuto un importo massimo di **CHF 2'000.—** per impianto.

⁵ L'incentivo non può essere cumulato con quello all'Art. 11.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI).

⁷ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI), della fattura e la relazione tecnica dettagliata (batteria e impianto fotovoltaico).

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento dell'incentivo avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti.

Art. 14 Riscossione indebita e controlli

¹ Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere richiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato. Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali e in particolare dell'Ufficio aria clima ed energie rinnovabili (UACER).

² Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

³ Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 15 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 16 Norma transitoria

Gli incentivi della presente ordinanza sono accordati per lavori eseguiti a partire dal 1 gennaio 2019, fatta la data presente sulle fatture concernenti le prestazioni svolte.

Sono esclusi tutti gli interventi già incentivati ai sensi dell'Ordinanza municipale Incentivo al risparmio energetico nell'edilizia del 16 gennaio 2017.

Art. 17 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019 e abroga ogni altra disposizione vigente in materia e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 13 dicembre 2018 al 28 gennaio 2019.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

M. Lehner

R. Sorci